A. P. E.

ASSOCIAZIONE
PROLETARI
ESCURSIONISTI

STATUTO SOCIALE

APE

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - E' costituita l'Associazione Proletari Escursionisti che si propone i seguenti scopi:

a) Lotta contro l'abuso delle bevande alcooliche;

b) organizzazione di escursioni alpinistiche, sia con mezzi proprii che in collaborazione con altre società aventi scopi analoghi, artistici e culturali.

c) azione diretta in favore delle riduzioni delle tariffe ferroviarie e di qualsiasi altro mezzo di trasporto pubblico alle comitive dei soci nelle loro iniziative, sia a scopo alpinistico e turistico;

d) collaborazione colle associazioni culturali nella propaganda per il rispetto delle bellezze naturali ed artistiche di pubblico patrimonio, facilitando ancora la conoscenza a mezzo di biblioteche sociali, di conferenze illustrative, di pubblicazioni periodiche.

Art. 2 - L'APE è formata da un numero indeterminato di sezioni guidate da un Comitato Centrale eletto dal Congresso Annuale composto dai delegati delle Sezioni. Per

questioni urgenti o dietro richiesta giustificata di almeno 5 sezioni il Comitato Centrale può indire referendum ed adunare convegni straordinari.

Il Congresso annuale ordinario stabilisce la sede del Comitato Esecutivo composto di 5 membri (Presidente, Segretario, Cassiere, 2 consiglieri) la cui nomina è devoluta alla Sezione della sede prescelta.

Lo stesso Congresso nomina altri delegati in ragione di uno ogni Sezione con almeno N. 50 iscritti che costituiscono il Comitato Centrale dell'Associazione.

Art. 3 - Possono far parte dell'APE tutti i cittadini, senza distinzione di fede politica o religiosa, purchè animati di spirito di elevazione morale e sociale, amanti della montagna e consapevoli che l'APE è sorta nell'anno 1919 con la precisa denominazione di « ASSOCIAZIONE PROLETARI ESCURSIONISTI ».

L'accettazione dei soci è di esclusiva spettanza della direzione delle singole Sezioni, che a loro volta nomineranno una commissione incaricata di indagare e vagliare le domande dei candidati a socio.

Le Sezioni dovranno versare un contributo annuo per ogni socio nella misura che verrà stabilita dal Congresso annuale, al Comitato Esecutivo cui spetterà la gestione della cassa sociale.

Art. 4 - A cura del Comitato Esecutivo verrà rilasciata ad ogni socio una tessera di tipo unico su cui verranno segnati i compiuti pagamenti annui.

Art. 5 - Il Comitato Centrale si convocherà in linea ordinaria ogni tre mesi nella località fissata volta a volta dal Comitato Esecutivo e potrà essere invitato a deliberare su argomenti d'urgenza a mezzo di referendum indetto dallo stesso Comitato Esecutivo.

Le deliberazioni del Comitato Centrale saranno valide qualora siano prese a maggioranza e colla presenza dei due terzi almeno dei componenti; per questioni già avanti fissate si terrà valido il voto inviato per iscritto.

Le spese vive occorrenti ai membri del Comitato Centrale per le riunioni ordinarie a carico della Sezione cui il membro appartiene per quanto riguarda il viaggio, a carico del C. C. per le spese di soggiorno.

Il C. C. dovrà provvedere:

a) Ad amministrare il fondo cassa dell'APE dando esecuzione al programma tracciato dal presente Statuto e dai deliberati del Congresso;

b) ad accordarsi con altre organizzazioni democratiche per creare nuove Sezioni, ad assistere le singole Sezioni in ogni loro iniziativa, a fornirle di sussidi materiali e morali perchè sia intensificata ed estesa la propaganda alpinistica ed antialcoolica;

c) ad assumere rapporti coi massimi organismi proletari e con associazioni democratiche di cultura per la esplicazione dell'intero programma;

d) a pubblicare un bollettino di propaganda alpinistica che serva anche quale notiziario ufficiale dell'APE;

e) ad intervenire con veste puramente consultiva e pacificatrice nelle controversie sezionali, devolvendo senza preventivo giudizio al Congresso la soluzione delle vertenze insorte fra Sezione e Sezione e fra Sezione e Comitato Centrale.

Art. 6 - Ogni Congresso fisserà la sede del futuro Congresso la cui data specifica rimarrà di competenza del Comitato Centrale. I delegati al Congresso saranno in ragione di due ogni cento soci iscritti o frazione di cento soci per Sezione ma non potranno essere più di tre per Sezione. Le votazioni sui comma principali si dovranno effettuare mediante il computo dei voti riportati a maggioranza nelle assemblee delle singole Sezioni chiamate in precedenza a discutere sull'argomento specifico.

Ogni delegato non può rappresentare al Congresso più di due Sezioni coi relativi voti. I membri del Comitato Centrale non possono partecipare alle votazioni del Congresso a dei convegni, salvo che non intervengano come delegati Sezionali.

Art. 7 - Il Comitato Centrale dovrà notificare alle Sezioni la data del Congresso annuale ordinario almeno due mesi prima della sua convocazione; entro 15 giorni da tale notifica le Sezioni faranno pervenire al Comitato Esecutivo le proprie eventuali proposte da porre all'ordine del giorno del Congresso, ed un mese prima della data fissata della riunione, il Comitato Esecutivo rimetterà alle Sezioni l'ordine del giorno definitivo e completo, perchè venga sottoposto alla discussione delle assemblee Sezionali.

Art. 8 - La costituzione di ogni nuova Sezione comporta l'adesione di almeno dieci promotori aderenti al presente statuto e deve essere ratificata dal Comitato Centrale. Nella località ove gli aderenti non raggiungono il numero di dieci, essi potranno iscriversi alla Sezione territorialmente più vicina.

Tutte le Sezioni saranno amministrativamente autonome ed entro un mese dalla loro costituzione dovranno compilare un proprio regolamento interno in correlazione col presente statuto, inviandone copia al Comitato Esecutivo e per esso al Comitato Centrale.

E' in facoltà delle Sezioni dei grandi centri di costituire delle sottosezioni.

Art. 9 - I vessilli saranno di forma unica, col distintivo dell'APE da un lato, col nome e facoltativamente collo stemma del rispettivo comune dall'altro, il tutto su sfondo rosso vivo.

Il distintivo è unico per tutte le Sezioni e viene fornito dal Comitato Centrale.